

Direzione generale  
Direzione centrale rischi

Circolare n. 16

Roma, 4 marzo 2014

Al Direttore generale vicario  
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali  
e p.c. a: Organi istituzionali  
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo  
Organismo indipendente di valutazione della performance  
Comitati consultivi provinciali

### **Oggetto**

Obbligo assicurativo dei tirocinanti e relativa determinazione del premio.

### **Quadro di riferimento**

- /// **Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965:** "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" (G.u. n. 257 del 13 ottobre 1965);
- /// **Decreto ministeriale del 26 ottobre 1970:** "Retribuzione convenzionale giornaliera relativa agli allievi dei corsi, anche aziendali, di istruzione professionale comunque finanziati o gestiti" (G.u. n. 305 del 2 dicembre 1970);
- /// **Legge 196 del 24 giugno 1997:** "Norme in materia di promozione dell'occupazione" (G.u. n. 154 del 4 luglio 1997);
- /// **Decreto ministeriale 142 del 25 marzo 1998:** "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento" (G.u. n.108 del 12 maggio 1998);

- ⚡ **Decreto legislativo 38 del 23 febbraio 2000:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" (G. u. n.50 del 1° marzo 2000);
- ⚡ **Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000:** "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione" (G. u. n.17 del 22 gennaio 2001);
- ⚡ **Decreto legge 138 del 13 agosto 2011:** "Decreto convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148. - Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" (G. U. n. 188 del 13 agosto 2011);
- ⚡ **Decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito, con modificazioni, in legge n. 27 del 24 marzo 2012:** "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (G.u. n.19 del 24 gennaio 2012);
- ⚡ **Legge n. 92 del 28 giugno 2012:** "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" (G.u. n.153 del 3 luglio 2012);
- ⚡ **Decreto del Presidente della Repubblica 137 del 7 agosto 2012:** "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148" (G.u. n. 189 del 14 agosto 2012);
- ⚡ **Sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 19 dicembre 2012:** "Illegittimità costituzionale dell'art. 11 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011";
- ⚡ **Decreto legge 76 del 28 giugno 2013:** "Decreto convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 99 - Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (Iva) e altre misure finanziarie urgenti" (G.u. n. 150 del 28 giugno 2013);
- ⚡ **Linee guida in materia di tirocini:** emanate, in data 24 gennaio 2013, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- ⚡ **Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 24 del 12 settembre 2011:** "Articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi: primi chiarimenti";
- ⚡ **Circolare Inail 14 del 19 marzo 2013:** "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2013";

∕ **Circolare Inail 41 del 17 settembre 2013:** “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2013 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi”.

## **Premessa**

L’approvazione, in data 24.01.2013, delle Linee guida in materia di tirocini nell’ambito dell’accordo della Conferenza unificata Stato/Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e il susseguirsi delle discipline regionali in materia pongono l’esigenza di dettare uniformi indirizzi alle sedi, specie con riferimento alla vigenza o meno della disciplina prevista dall’art.3 del d.m. 142/1998 contenente il regolamento di attuazione dell’art.18 della legge 196/1997 in tema di classificazione tariffaria e retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo dovuto per le lavorazioni svolte dai tirocinanti.

## **1. Quadro normativo in materia di tirocini**

La Corte costituzionale, con la sentenza 287/2012,<sup>1</sup> ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 11 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, sul presupposto che la norma censurata configuri un’indebita invasione dello Stato in una materia di competenza residuale delle Regioni, per violazione dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione, secondo cui “spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.”

Tale indebita invasione, secondo la Consulta, è confermata dal comma 2 del censurato art. 11, il quale stabilisce la diretta applicazione - in caso di inerzia delle Regioni - di una normativa statale, ossia l’art. 18 della legge n. 196 del 1997 - peraltro risalente ad un momento storico antecedente l’entrata in vigore della riforma costituzionale del 2001 - che prevede l’adozione di una disciplina volta a *realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico.*

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, quindi, è venuta meno la norma di diritto transitorio che consentiva, in assenza di “regolamentazioni regionali”, di continuare ad applicare l’art.18 della legge 196/1997 e il relativo regolamento di attuazione.<sup>2</sup>

Il d.l. 76/2013 ha reintrodotta invero la possibilità di ricorrere ai tirocini formativi e di orientamento, in via transitoria fino al 31.12.2015, applicando la normativa statale,<sup>3</sup> ma tale previsione è stata soppressa in sede di conversione.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Nota della Direzione centrale rischi n. 1913 del 20.03.2013 indirizzata alle Strutture centrali e territoriali.

<sup>2</sup> D.m. 142/1998. V. la nota della Direzione centrale rischi n. 6295 del 23.09.2011.

<sup>3</sup> Art. 18 legge 196/1997 e relativo regolamento di attuazione.

<sup>4</sup> Art. 1, comma 1, l. 99/2013.

Nel frattempo, la quasi totalità delle Regioni ha adattato la propria disciplina alle prescrizioni contenute nelle "Linee guida in materia di tirocini," secondo quanto riferito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.<sup>5</sup>

## **2. Tirocini oggetto delle Linee guida**

Le "Linee guida in materia di tirocini" approvate, in data 24 gennaio 2013, nell'ambito dell'accordo della Conferenza unificata Stato/Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, hanno definito, in linea con la riforma del lavoro,<sup>6</sup> principi e standard minimi condivisi, al fine di uniformare, sul piano nazionale, la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento e consentire così alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di dettare la regolamentazione in materia.

Formano oggetto delle Linee guida i tirocini extracurricolari e, in particolare:

- i tirocini formativi e di orientamento. Sono tirocini finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nella transizione scuola lavoro e non possono avere durata superiore a sei mesi. Destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro 12 mesi;
- i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro. Sono tirocini finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro e non possono avere una durata superiore a 12 mesi;
- i tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale. I tirocini in favore di persone svantaggiate non possono durare più di 12 mesi, mentre per i disabili la durata del tirocinio può arrivare fino a 24 mesi.

## **3. Tirocini estranei alle Linee guida**

Restano estranee all'ambito di applicazione dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 24 gennaio 2013, le seguenti esperienze:

- A. Tirocini curricolari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette a comunicazioni obbligatorie ai centri per l'impiego, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione.
- B. Periodi di pratica professionale nonché tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche.
- C. Tirocini transnazionali quali, ad esempio, quelli attuati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e per la formazione.
- D. Tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso.
- E. Tirocini estivi.

---

<sup>5</sup> Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, n. 1905 del 30.01.2014.

<sup>6</sup> L. 92/2012, art. 1, commi 34/35.

## 4. Regime assicurativo

### 4.a Tirocini

In tema di garanzie assicurative, coerentemente con i criteri definiti dalle Linee guida concordate tra Stato, Regioni e Province autonome in data 24.01.2013,<sup>7</sup> le normative regionali stabiliscono:

- l'obbligo, per il soggetto promotore, di garantire, salvo diversa previsione della convenzione, la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail di tutte le attività rientranti nel progetto formativo;
- la possibilità che le Regioni e Province autonome assumano a proprio carico gli oneri connessi a tale copertura assicurativa;
- la definizione, nell'ambito di apposite convenzioni, delle modalità attraverso le quali il soggetto ospitante può eventualmente assumere a suo carico l'onere della copertura assicurativa, nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione.

Pertanto, le Regioni che hanno legiferato in tema di tirocini – come pure le Regioni che non hanno ancora ottemperato – sono tenute ad assicurare i tirocinanti oggetto delle linee guida e ciò nella forma prevista per gli allievi dei corsi di istruzione professionale impegnati in esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro.<sup>8</sup>

I tirocini extracurricolari,<sup>9</sup> infatti, venuta meno l'applicabilità dell'art. 18, l. 196/1997 e dell'art.3 del regolamento di attuazione di cui al d.m. 142/1998, a seguito della citata pronuncia 287/2012 della Corte costituzionale, rientrano, ai fini del regime assicurativo, nella fattispecie degli allievi dei corsi di qualificazione, riqualificazione e addestramento professionale, tenuto conto delle finalità dei soggetti promotori e dei percorsi formativi.

In proposito, l'art. 3 del d.m. 142/1998 prevedeva al comma 3 che "ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni Inail e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720" della tariffa dei premi, approvata con d.m. del 18 giugno 1988.

Per effetto dell'evoluzione normativa, come sopra riassunta, a partire dalla data di ricezione della presente circolare pertanto, i tirocini sono classificati

<sup>7</sup> Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su "Linee guida in materia di tirocini" del 24.01.2013, punto 7 "Garanzie assicurative."

<sup>8</sup> In possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al combinato disposto degli artt. 1, n.28) e 4, n. 5) del d.p.r. 1124/65.

<sup>9</sup> Tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro e tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale, fattispecie oggetto delle Linee guida.

allo stesso modo dei corsi di istruzione e formazione professionale, con applicazione del tasso di tariffa proprio della voce 0611<sup>10</sup> delle varie gestioni, con esclusione dei corsi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall'azienda, per i quali fare riferimento alle voci che competono alle lavorazioni stesse.

Resta comunque invariata la retribuzione imponibile ai fini del premio assicurativo, per i tirocinanti, calcolato – così come prevede il d.m. 26.10.1970 per gli allievi dei corsi, anche aziendali, di istruzione professionale comunque finanziati o gestiti - sulla retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita rapportata alle giornate di presenza.<sup>11</sup>

Lo stesso regime assicurativo in tema di retribuzione imponibile e classificazione tariffaria illustrato per i tirocini extracurricolari si applica anche ai tirocini curricolari,<sup>12</sup> che non rientrano nell'ambito di applicazione delle Linee guida. Ciò in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt. 1, n.28) e 4, n.5, del d.p.r. 1124/65, trattandosi di esperienze riconducibili ai corsi di qualificazione, riqualificazione e addestramento professionale.

#### *4.b Periodi di pratica e tirocini per l'accesso alle professioni*

In merito a tali fattispecie, si rendono necessarie le seguenti precisazioni.

In linea generale, il praticantato è gratuito e non dà luogo ad un rapporto di lavoro strutturato, anche in presenza di un rimborso spese forfettariamente concordato.<sup>13</sup> Tale esperienza, però, oltre che nella pratica presso il professionista, può consistere anche nella frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi, associazioni di iscritti e da altri soggetti. Sul punto, si ribadisce l'indirizzo tenuto dall'Istituto che esclude dall'obbligo assicurativo colui il quale, ai fini dell'ammissione all'esame di

<sup>10</sup> Con l'entrata in vigore della nuova Tariffa dei premi di cui al d.m. 12/12/2000, al posto della voce 0720, è subentrata, in queste fattispecie, la voce 0611 delle varie gestioni tariffarie di riferimento ai seguenti tassi medi di tariffa: tariffa gestione industria v.t. 0611: 9%; tariffa gestione artigianato: v.t.: 0611 5%; tariffa gestione terziario: v.t. 0611: 6%; tariffa gestione altre attività: v.t. 0611: 11%.

<sup>11</sup> Circolare n. 14 del 19 marzo 2013 "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2013" punto 5.1 A) "Retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita" e circolare n. 41 del 17 settembre 2013 "Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2013 - Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi", n. 1 "Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita."

<sup>12</sup> I tirocini curricolari sono promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette a comunicazioni obbligatorie ai centri per l'impiego in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione.

<sup>13</sup> Art. 9, comma 4, ultimo periodo del d.l. 1/2012, convertito con modificazioni, in l. 27/2012, richiamato dall'art. 6, comma 6 del d.p.r. 137 del 7/8/2012 "Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali."

stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, è tenuto a svolgere un periodo obbligatorio di "praticantato", tenuto conto della gratuità del rapporto e dunque dell'assenza del requisito soggettivo ai fini assicurativi ai sensi dell'art. 4, n.1) del d.p.r. 1124/65,<sup>14</sup> dato che il rimborso spese comunque non ha natura corrispettiva.

In ogni caso, l'obbligo assicurativo Inail sussiste laddove il praticante, oltre a svolgere la pratica presso lo studio del professionista:

- esegua lavorazioni rischiose in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio o di un rapporto di lavoro parasubordinato per conto del professionista ossia in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt. 1 e 4, n.1) del d.p.r. 1124/65 ovvero dall'art. 5 del d.lgs. 38/2000;
- partecipi alla formazione professionale organizzata da ordini o collegi, associazioni di iscritti e da altri soggetti,<sup>15</sup> trovandosi esposto, in qualità di allievo di un corso di qualificazione o di addestramento professionale,<sup>16</sup> ad un rischio specifico connesso alle esperienze od alle esercitazioni pratiche o di lavoro.<sup>17</sup> In tal caso, l'obbligo di assicurare le lavorazioni svolte dai praticanti nell'ambito della formazione professionale è posto a carico dei soggetti che curano i corsi.<sup>18</sup>

## 5. Istruzioni operative

A partire dalla data di ricezione della presente circolare, le strutture in indirizzo dovranno provvedere ad acquisire dai clienti interessati le denunce di aggiornamento, al fine di valutare la corretta voce di tariffa applicabile in relazione a quanto più sopra disposto.

La riclassificazione sarà trattata secondo quanto previsto dalle modalità per l'applicazione delle tariffe in tema di rettifica d'ufficio della classificazione delle lavorazioni<sup>19</sup> e decorrerà dal primo giorno del mese successivo al provvedimento adottato.

Si fa riserva di fornire specifiche istruzioni per le fattispecie di cui alle lettere C., D. ed E. del punto 3 della presente circolare.

Il Direttore generale  
f.to Giuseppe Lucibello

---

<sup>14</sup> Non è neppure praticabile la possibilità di assimilare i praticanti agli alunni (art. 4, n.5, del d.p.r. 1124/65), posto che il praticantato non viene svolto presso scuole o istituti di istruzione, né questi possono essere allievi di corsi di addestramento, nel momento in cui tale esperienza viene svolta presso uno studio professionale privato.

<sup>15</sup> Art. 6, comma 9 del d.p.r. 137/2012.

<sup>16</sup> Art. 4, n. 5 del d.p.r. 1124/65.

<sup>17</sup> Art. 1, n.28 del d.p.r. 1124/65.

<sup>18</sup> Art. 9 del d.p.r. 1124/65.

<sup>19</sup> Art. 16, comma 1 delle M.a.t.